



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**  
**Roma**  
**SEZIONE PRIMA QUATER**

**Avvocato Difensore:**

Barba Gregorio

**Presso:**

Caputo Francesco A.

Via Ugo Ojetti, 114 00137 Roma Tel

068543713 Fax 068549708

**Avviso di deposito di ordinanza collegiale**

Si comunica che in data 07/06/2022 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza collegiale numero 7381/2022 con il seguente esito:

**Integrazione Del Contraddittorio,**  
 sul ricorso indicato

**Numero Registro Generale: 3066/2014**

Parti	Avvocati
ZAPPACOSTA PAOLA	Barba Gregorio

**Contro:**

Parti	Avvocati
Ministero Dell'Interno - Dipartimento Della Pubblica Sicu	Avvocatura Gen.Le Dello Stato

Ministero Dell'Interno - Dipartimento Della Pubblica Sicu

Avvocatura Gen.Le Dello Stato

**TEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**  
**Roma**  
**SEZIONE PRIMA QUATER**

**Avvocato Difensore:**

Barba Gregorio

**Presso:**

Caputo Francesco A.

Via Ugo Ojetti, 114 00137 Roma Tel

068543713 Fax 068549708

**Avviso di deposito di ordinanza collegiale**

Si comunica che in data 07/06/2022 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza collegiale numero 7381/2022 con il seguente esito:

**Integrazione Del Contraddittorio,**  
 sul ricorso indicato


**Numero Registro Generale: 10012/2014**

Parti	Avvocati
ZAPPACOSTA PAOLA	Barba Gregorio
<b>Contro:</b>	
Parti	Avvocati
Ministero Dell'Interno, ed altri	Avvocatura Gen.Le Dello Stato

TEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Publicato il 07/06/2022



N. 07381/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 03066/2014 REG.RIC.  
N. 10012/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3066 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Paola Zappacosta, rappresentata e difesa dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e con domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

***contro***

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Camillo Santoro, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 10012 del 2014, proposto da

Paola Zappacosta, come sopra rappresentata e difesa;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Camillo Santoro, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

quanto al ricorso n. 3066 del 2014:

con ricorso introduttivo

del decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso interno a n. 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente della Polizia di Stato;

con atto recante motivi aggiunti

a) del provvedimento a firma del Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali datato 17/3/2014 n° 333.B/ 12.O.4.12/4077, notificato alla ricorrente in data 27/3/2014, con il quale si dispone che la Questura di Cosenza Ufficio del Personale notifichi a quest'ultima che la Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a n° 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia dell'1 febbraio 2012, successivamente elevati a 336 con decreto del Capo della Polizia del 18 giugno 2012, con Verbale n° 88 del 25/2/2014 (non allegato al provvedimento qui gravato) ha emesso il seguente parere: "valutati gli atti di ufficio, ritiene di NON DOVER MODIFICARE le valutazioni già espresse, in quanto, con riferimento ai quadri B) e C) le mansioni sono state valutate sulla base del verbale nr. 21 del 25 settembre 2012 e successive integrazioni e, quindi, quanto evidenziato dalla dipendente (svolgimento di

mansioni superiori) non è riscontrabile nei rapporti informativi 2010-2011, nè in specifico provvedimento formale. Alla luce di quanto sopra il punteggio già attribuito alla dipendente indicata in oggetto rimane confermato”;

b) del Verbale n° 88 del 25/2/2014 (doc. 2), conosciuto a seguito del deposito da parte della costituita Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse dell'Amministrazione resistente all'udienza in C.C. del 10/4/2014 davanti l'intestato T.A.R., redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a n° 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia dell'1 febbraio 2012, successivamente elevati a 336 con decreto del Capo della Polizia del 18 giugno 2012, recante il suddetto parere;

quanto al ricorso n. 10012 del 2014:

del verbale n. 21 del 25.9.2012 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 18.6.2012.

Atto di costituzione ex art.10 DPR n. 1199/1971.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**PREMESSO CHE**

- la ricorrente, dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di Assistente Capo

in servizio presso la Questura di Cosenza, ha impugnato con ricorsi RG n. 3066/2014 e n.10012/2012 (ricorso in opposizione a ricorso straordinario al Capo dello Stato), gli atti della procedura a cui ha partecipato conseguendo un punteggio complessivo pari a 116,25 in posizione non utile per esserne dichiarata vincitrice, del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 1 febbraio 2012, di seguito elevati a 336 con decreto 18 giugno 2012;

- la ricorrente si duole che Commissione esaminatrice, facendo riferimento alla Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli di servizio, avrebbe proceduto alla valutazione dei suoi titoli erroneamente giudicati o non considerati, attribuendole un punteggio complessivo più basso rispetto a quello spettante: la ricorrente è risultata tra i non vincitori per 5,7 punti essendo pari a 121,95 il punteggio minimo conseguito da chi è risultato vincitore;

- secondo la ricorrente le determinazioni assunte dall'Amministrazione (punteggio attribuito pari a 25,00 per i titoli di servizio e 91,25 per punteggio scritto, per un totale complessivo 116,25) sarebbero erronee e illegittime ed ha dedotto plurimi vizi di legittimità, violazione di legge e della lex specialis, per la mancata valutazione dei seguenti titoli (considerati utili e idonei nella allegata Tabella concorsuale recante i criteri di valutazione dei titoli di servizio determinati dalla commissione esaminatrice, di cui al verbale n. 21 del 25.09.2012): - *quanto alla categoria B)* "Qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio fino a punti 8,00": la Tabella relativa ai criteri di valutazione dei titoli prevedeva di tenere in considerazione le mansioni svolte dal dipendente negli anni 2010-2011 e fino al 7 marzo 2012, con precisazione che per gli anni 2010-2011 sarebbero state prese in considerazione le mansioni elencate nei rapporti informativi e per l'anno 2012 le mansioni indicate

nel foglio notizie. Per quanto qui rileva, per questa categoria la Commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio di 2,5 per l'anno 2010 e di 2,5 per l'anno 2011, considerando la mansione di semplice "operatore in servizio presso la Questura" laddove, invece, dalla documentazione trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e, in particolare, dal foglio matricolare alla pag. 4 – sez. F (allegato sub doc. 10 al ricorso principale) risulta trascritto in data 08.07.2013 che "La dipendente dal luglio 2010 fino al mese di febbraio 2011 ha assolto le attività di unica addetta alla squadra di Polizia Amministrativa, sostituendo il responsabile, assente in prolungato congedo straordinario e alle dirette dipendenze del Direttore della Divisione". Quindi, alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati 8 punti (non 2,5) per ciascuno degli anni 2010-2011. Il riconoscimento di tale punteggio avrebbe consentito all'interessata di collocarsi in una posizione utile per vincere il concorso interno; - *quanto alla categoria C*) "Incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportano un rilevante aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale (fino a punti 6,00)": in subordine, in ragione delle richiamate risultanze riflettenti l'incarico e svolgimento delle funzioni superiori negli anni 2011-2011 trascritte nel foglio matricolare, alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati quantomeno 6 punti e non "0,00" punti per come riportato nella censurata scheda di valutazione. Anche il riconoscimento di tale punteggio avrebbe consentito all'interessata di collocarsi in una posizione utile per vincere il concorso interno;

- l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza ed ha depositato documentazione relativa alla procedura; non si è costituito il cointeressato intimato;

CHE

- con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il verbale n. 88 del 25.2.2104 recante il seguente parere: "*valutati gli atti di ufficio ritiene di NON*

*DOVER MODIFICARE le valutazioni già espresse, in quanto, con riferimento ai quadri B) e C) le mansioni sono state valutate sulla base del verbale nr. 21 del 25 settembre 2012 e successive integrazioni e, quindi, quanto evidenziato dalla dipendente (svolgimento di mansioni superiori) non è riscontrabile nei rapporti informativi 2010-2011, nè in specifico provvedimento formale. Alla luce di quanto sopra il punteggio già attribuito alla dipendente indicata in oggetto rimane confermato”, deducendone la illegittimità anche derivata;*

- con ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 9/4/2014 e spedito a mezzo posta il 10/4/2014 la ricorrente ha impugnato - previa sospensiva - il predetto Verbale della Commissione esaminatrice n° 21 del 25/9/2012 nella parte in cui, nella determinazione dei criteri di massima da seguire nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli da prendere in considerazione ex art. 12 D.M. 1/8/2002 n° 199, ha stabilito per la categoria di titoli di servizio di cui alla lettera B) che per gli anni 2010 - 2011 si prenderanno in considerazione le mansioni elencate nei “Rapporti Informativi” e che sarà assegnato il punteggio di 8 agli incarichi inerenti a funzioni superiori conferite con “specifico, formale incarico”, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- con ordinanza n. 4010/2014, resa nella camera di consiglio del 03.09.2014, sono stati riuniti i ricorsi in epigrafe e rigettate le domande cautelari;
- a seguito di avviso da parte della Segreteria di perenzione del ricorso, parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione ex art. 82 cpa per entrambi i ricorsi;
- in prossimità dell'odierna udienza, parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale rilevando che la contestazione sulla mancanza di riscontro documentale nei rapporti informativi 2011-2011 e in un provvedimento formale, riguarderebbe un aspetto istituzionale-organizzativo estraneo al giudizio, incentrato solo sulla inerenza o meno di tale incarico attribuito e svolto (ed altresì documentato) all'ambito delle “funzioni superiori”. Il mancato riscontro delle funzioni superiori nei rapporti informativi in realtà sarebbe insussistente in quanto, a seguito di istanza dell'interessata del 09.07.2014 e Attestazione a firma del Primo



Dirigente pro-tempore, in virtù di provvedimento a firma del Direttore della divisione P.A.S.I. del 15.07.2014, sarebbe stato eseguito l'inserimento nei rapporti informativi 2011-2012 ( già allegati alla memoria depositata in data 28.07.2014 e anche allegati alla memoria conclusionale) poiché erroneamente non riportato in origine; pertanto il dato risulterebbe provato documentalmente sulla scorta delle risultanze del foglio matricolare (pag. 4 sez. F); indi ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

alla udienza pubblica del 24 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

TANTO PREMESSO il Collegio

*Vista* l'istanza di decisione sugli scritti depositata in data 17.5.2022 con la quale è stato chiesto il passaggio in decisione dei ricorsi riuniti sulla base degli atti depositati;

*Vista* la notifica dei ricorsi ad un controinteressato;

*Ritenuto* che, tenuto conto del numero indefinito di potenziali controinteressati e delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio riconducibili al principio di effettività della tutela di cui all'art.1 cpa, sussistono i presupposti per autorizzare la ricorrente alla notifica del ricorso RG n. 3066/2014 introduttivo e degli atti recanti motivi aggiunti e del ricorso Rg n. 10012/2014 nei confronti dei soggetti di cui alla graduatoria di merito del concorso interno in epigrafe alla luce delle eventuali ulteriori rettifiche, atti impugnati;

*Considerato* di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso RG n.3066/2014, comprensivo dell'atto recante motivi aggiunti e del ricorso RG n.10012/2012 e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria come rettificata; che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta)

decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

*Riservata* ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio;

*Fissa* per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 21 febbraio 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- *autorizza* parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- *riservata* ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio;
- *fissa* per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 21 febbraio 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**